SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
Prot. n. 93228 del 24/09/2014 class. 07-04-05 fasc. 2247

COMUNE di MARANO SUL PANARO. Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con deliberazione CC N. 27 del 09/04/2014 - RISERVE ai sensi del comma 34 L.R.20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Comune di Marano sul Panaro ha adottato di Piano Strutturale con deliberazione n. 26 del 7 aprile 2014 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 7 aprile 2014 anche Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi della L.R.20/2000.

La documentazione complessiva è stata inviata alla Provincia che l'assume in atti con prot. 43243 del 17/04/14.

Acquisizione di pareri e Osservazioni

Ai fini della valutazione dello strumento adottato sono pervenuti:

- il parere del competente Servizio Industria, Commercio, Turismo e Cultura, n. 70738 del 04/07/2014
- i pareri espressi dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale sul PSC assunto con prot. 76493 del 24/07/2014 (allegato1) e quello relativo alla classificazione acustica ;
- il parere di USL prot. N. 60140/14 del 1 agosto 2014.

Infine in data 17/09/2014 con nota prot. com. 672/2014, il Comune ha trasmesso le 36 (trentasei) osservazioni pervenute al Piano.

Ai sensi del comma 6 dell'Art.34 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve di conformità al RUE rispetto al PSC ed agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni e integrazioni.

Tutto ciò richiamato si formulano le seguenti argomentate

RISERVE e VALUTAZIONE AMBIENTALE comma 6 art. 34 e art. 5 L.R. 20 24/03/2000

Richiamata la L.R. 15/2013 e le disposizioni successive: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2014, N. 994 - Atto di Coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010).

Considerato che :

- con atto consiliare n. 26 del 7 aprile 2014 è adottato il Piano Strutturale Comunale e che sullo stesso la Giunta provinciale si è espressa con proprio atto deliberativo nella seduta del 30 settembre 2014 ;
- i contenuti esaminati ed i rilevi ivi svolti sul Piano Strutturale hanno riflessi sulle parti regolamentari dello strumenti urbanistico comunale nel suo complesso, e quindi è parso opportuno non separare le argomentazioni per una loro unitaria esposizione e miglior comprensione;

1) si chiede all'Amministrazione Comunale di controdedurre per le parti specifiche in cui erano stati evidenziati aspetti che si relazionavano direttamente o indirettamente con il Regolamento Urbanistico Edilizio ed assicurare il coordinamento degli atti e quindi l'approvazione dello strumento regolamentare

ASPETTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

In sede di approvazione della presente variante, l'Amministrazione Comunale

è richiesta di controdedurre ai pareri espressi da USL e da ARPA che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e a quanto richiesto per gli aspetti regolamentari, nella valutazione espressa dalla Giunta provinciale nell'atto di Riserve sul PSC, anche eventualmente introducendo nell'apparato normativo del regolamento, perfezionamenti e integrazioni nelle forme ritenute opportune.

Osservazioni

Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni. Sono state invece trasmesse alla Provincia le Osservazioni 35 (trentacinque) pervenute al Regolamento Urbanistico Edilizio in premessa identificate.

Con riguardo alle osservazioni pervenute voglia considerare l'Amministrazione Comunale che **l'accoglimento totale o parziale di esse deve essere subordinato**:

- **alla pertinenza delle medesime;**
- **non deve risultare in contrasto con ambiti / norme di tutela del PTCP, né in contrasto o incoerenti rispetto al PSC ed al RUE e quanto espresso nel presente atto.**

* * *

Si propone che la Giunta provinciale sollevi Riserve di cui al punto 1 al Regolamento Urbanistico Edilizio comunale adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 7 aprile 2014 e quanto richiesto in merito agli aspetti inerenti la valutazione ambientale, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 34 e art. 5 della L.R. 20 del 24/03/2000.

Il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi

Sezione Provinciale di Modena
Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena - Tel. 059 433611 - Fax 059 433658
e-mail: urpmo@arpa.emr.it pec: aoomo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale Distretto Area Sud – Maranello-Pavullo
Via Vittorio Veneto, 7 - 41053 Maranello - Tel. 0536 930511 - Fax 0536 930500

Riscontro Prot. PGMO/2014/4870
Fascicolo 2014/XXXI.1/147

Azienda USL di Modena
c.a. Responsabile Commissione NIP
Sede di Vignola

Comune di Marano sul Panaro
Settore Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente

Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia
U.O. Pianificazione Urbanistica

Oggetto: Regolamento Urbanistico Edilizio – Comune di Marano s. P. – Delibera di C.C. n°27 del 07/04/2014 - Procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 33 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. **Parere ambientale ai sensi art. 41 L.R.n.31/2002.**

Esaminata la documentazione inviata dal Comune di Marano (prot. 2942 del 15/04/14), relativa al Regolamento Urbanistico Edilizio, tenuto conto che

- il presente RUE è stato adottato congiuntamente al PSC, secondo le indicazioni dell'art. 43 c.3 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed in base alle procedure fissate dall'art.33 della stessa legge regionale;
- il RUE adottato, oltre a costituire strumento di regolamentazione, ha assunto la natura di strumento di pianificazione, essendo stato predisposto con cartografia; è stato pertanto sottoposto a valutazione ambientale (Valsat) per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, come precisato al pto 3.5.1.b della Circolare RER 23900/2010;

per quanto di competenza, si esprimono le seguenti considerazioni.

VALSAT

Il RUE adottato è sottoposto a valutazione ambientale per le parti in cui definisce una disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni e che hanno un corrispettivo cartografico; in particolare sono stati definiti gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC) e gli Ambiti Produttivi Comunali (APC) consolidati o in corso di attuazione, nonché gli Ambiti relativi al Territorio rurale, tra cui i nuclei rurali (NR) non connessi all'attività agricola.

Nella Valsat del piano, sono stati enunciati gli obiettivi di sostenibilità per macrotemi ambientali, ma in relazione a quanto disciplinato dal RUE non sono state elaborate schede specifiche di Valsat,

né sono stati individuati obiettivi e/o prescrizioni per l'attuazione degli interventi, in particolare per gli interventi IUC.1, IUC.2 e IUC.6, in cui sono previste funzioni residenziali e che si trovano a ridosso della SP4.

NORMATIVA

Elaborato Procedure

- **art. 2.2 Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nei PUA**

  Si ritiene preferibile che sia ricordata la necessità di comprendere fra gli elaborati costituivi dei PUA riguardanti aree classificabili acusticamente in classe V o VI anche la Documentazione di Previsione dell'Impatto Acustico, qualora siano già definite le attività insediabili, anziché lasciare l'accenno di tale possibilità solo nelle norme relative alle richieste di Permessi di costruire (art. 9.12, c.5).

- **Art. 9.15. Dismissione di impianti industriali e riutilizzo delle relative aree**

  Si invita ad aggiungere nel titolo: *"e di distributori di carburanti"* essendo le procedure sotto descritte utilizzabili anche per le dismissioni di distributori di carburanti, sia pubblici che privati, necessariamente integrate con le specifiche parti mancanti e segnalate nel presente parere per l'art.3.5.5 delle Norme di RUE.

Elaborato Definizioni

- **Art. 3.9 - Demolizione (D)**

  Si concorda con la nota finale dell'articolo: "*nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti, l'intervento di demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale*", si invita tuttavia ad inserire al termine la seguente precisazione: "*sopra e sottosuolo".*

- **Art. 3.14 - Demolizione con ricostruzione (DR)**

  E' opportuno riprendere anche in questo articolo la nota finale con la relativa precisazione sopra richiamata: "*nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti, l'intervento di demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale sopra e sottosuolo*".

- **Art. 4.1 - Casistica degli usi del territorio - Punto b7. Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile con l'ambiente urbano**
  Si invita a portare le seguenti modifiche ai requisiti di compatibilità individuati:
  - Si ritiene che la definizione *"Assenza di emissioni di radiazioni",* essendo estremamente generica, non specifichi chiaramente quali siano le attività da escludere. Si fa presente infatti che l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è abbastanza frequente (studi dentistici, veterinari, strutture sanitarie, misuratori di spessore per materiali plastici o carta, controlli non distruttivi di giunti isolanti, saldature, analisi forme di formaggio ecc) e che l'impiego di tali sorgenti è regolamentato da specifica normativa che garantisce l'assenza di emissioni nelle aree frequentate dalla popolazione;

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370

- Analogamente la definizione *"assenza di movimentazione di sostanze pericolose"* risulta generica, in quanto anche molte sostanze di uso comune nella pratica domestica sono classificate come pericolose ai sensi della vigente normativa;
- La seguente definizione: "*produzione di rifiuti tossico e nocivi*", deve essere corretta come segue: *"produzione di rifiuti pericolosi";*

- sostituire la frase *"emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'Ente gestore della rete fognaria"*, con "*emissione di scarichi in fognatura entro i limiti definiti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.*".

Elaborato Norme:

- **F) Funzioni urbane e infrastrutture per l'urbanizzazione del territorio**

  Tra le funzioni definite in questo paragrafo, vi è anche *"f5- impianti di trasmissione (via etere)*". Tale definizione, così come formulata, comprende tutte le tipologie di impianti di comunicazione tra cui gli impianti per la telefonia mobile, ma anche gli impianti radiotelevisivi.
  L'articolato normativo prevede che l'uso denominato f5 sia ammesso in buona parte del territorio (AUC, APC, territorio rurale, ecc.), disposizione che non risulta coerente con la normativa regionale per tutti gli impianti compresi nella definizione di f5.
  Infatti, gli impianti radiotelevisivi, normati dal Capo II della L.R.30/2000, rispondono a norme più stringenti, in relazione al maggior impatto prodotto. Inoltre, tali impianti sono espressamente disciplinati dal PLERT che definisce tra l'altro le aree idonee alla loro localizzazione.
  E' quindi necessario correggere l'articolato normativo suddividendo le tipologie in base a quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e sua direttiva applicativa (1138/2008) e rendendo coerente al PLERT quanto riportato per gli impianti radiotelevisivi, peraltro presenti su territorio comunale.

- **Art. 3.2.2. Prescrizioni tecniche per l'attuazione degli interventi edilizi, ai fini della riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico**

  Si segnalano refusi tipografici, in quanto al **comma 2 –Fondazioni**, dopo le parole "*…ed è quindi preferibilmente"* manca l'indicazione di cosa sia da preferire. Il **comma 3-Vani interrati** risulta una mera ripetizione del secondo alinea del comma precedente, senza nulla aggiungere al corpo normativo.

- **Art. 3.5.5. Impianti di distribuzione dei carburanti**

  Al **comma** 1 si segnala la necessità di aggiornamento della norma di riferimento citata, relativa ai requisiti tecnici per la costruzione e l'esercizio di serbatoi interrati, riportando il DM 29/11/2002 in sostituzione del DM 20/10/98.

  Proposta di nuovo comma 4 – Impianti di distribuzione ad uso privato.

  Si suggerisce di inserire un nuovo comma che precisi che: "*Le caratteristiche dei distributori di carburanti ad uso privato sono le medesime di quelli pubblici."*

  Proposta di nuovo comma 5 – Dismissioni.
  Si invita ad integrare l'articolo con un nuovo comma relativo alle dismissioni degli impianti di distribuzione carburanti, che tenga conto delle indicazioni sotto riportate:
  "Lo smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione sia pubblico che privato, dovrà prevedere:

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370

- *il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni urbanistiche in essere, ovvero alle nuove previsioni approvate in sede di POC;*
- *la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;*
- *la verifica e certificazione dello stato di conservazione del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee nel rispetto o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) fissate dal D.Lgs.152/06, in relazione alle destinazioni d'uso previste;*
- *l'eventuale bonifica del suolo/sottosuolo/acque nel caso fosse rilevato uno stato di contaminazione, ai sensi del D.Lgs.152/06;*
- *le comunicazioni di inizio lavori di smantellamento dovranno essere inviate anche ad ARPA, per consentire le verifiche necessarie."*

- **Art. 3.6.2. Elettrodotti e relative norme di tutela**

L'articolato proposto va rivisto in relazione al quadro normativo vigente. Infatti, la direttiva regionale citata (197/2001) è stata sostituita dalla direttiva 1138/2008 che, abrogando il capo IV, ha di fatto cancellato le fasce di rispetto definite per i valori di esposizione di 0.2 µT e 0.5 µT, che non possono quindi più essere citati.
Il nuovo obiettivo fissato dalla legge nazionale è ora 3 µT e in base a questo obiettivo i gestori degli elettrodotti devono fornire ai comuni le DPA per ogni linea che attraversa il territorio.
Nello specifico, HERA, in data 9/11/2009, ha inviato a tutti i comuni della Provincia, tra cui Marano, le Dpa per i propri elettrodotti MT. Queste variano da 4 a 8 m per le linee aeree, sono nulle per i cavi interrati e pari a 3 m per le cabine.
E' quindi inopportuno definire "fasce di attenzione" basate su limiti di esposizione non più in vigore.

In casi specifici, previsti dalla legge, l'autorità competente può valutare l'opportunità di richiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto (che sostituisce la Dpa) per quel particolare tratto di linea.

L'articolato in oggetto contiene inoltre diverse inesattezze, di seguito riportate:

- Il decreto di riferimento per le Dpa è il DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti":
- Si cita il fatto che le tavole di RUE riportano gli elettrodotti e le "fasce di attenzione", mentre in realtà tali grafie non sono rappresentate.
- La fascia di rispetto non è "inedificabile"; al suo interno non possono essere previste aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore **alle 4 ore giornaliere**, mentre non vi sono limitazioni per edifici in cui la permanenza sia limitata a poche ore giorno o addirittura assente (magazzini, ricoveri attrezzi, ecc.).
- In nessun caso, nemmeno per le cabine "*ai sensi della citata direttiva*", vengono previste misure per definire le fasce di rispetto; queste vengono sempre definite dal gestore attraverso la metodologia prevista dalla norma.

- **art 3.6.3. Gasdotti e relative norme di tutela al** comma 2 ed al comma 6 si fa riferimento ad AIMAG invece che ad HERA

- **Art. 3.6.5. Impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile**

Anche in questo articolo vi sono diverse inesattezze, riportate di seguito in dettaglio:

- al **comma 1** la direttiva citata non è più in vigore;

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370

- al **comma 2** i divieti di localizzazione non sono completamente coerenti con quelli definiti dalla L.R.30/2000 e dalla DGR 1138/2008 (si citano le parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui al Titolo 2).
- al **comma 3** - per l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile, si fa riferimento ai Piani annuali presentati dai Gestori, anche se la direttiva del 2008 lascia la facoltà al gestore di implementare la propria rete attraverso l'autorizzazione di singole installazioni (quest'ultima è l'unica modalità attualmente adottata).

- **Art. 3.6.6. Impianti di produzione e commercializzazione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)**

Al **comma 1** vengono citate le norme di riferimento che limitano le aree in cui è possibile installare alcune tipologie di impianti (solare fotovoltaico, eolico, biogas, biomasse ed idroelettrico).
Poiché entrambe le deliberazioni (n.28/2010 e n.51/2011) dettano vincoli, a volte stringenti, alla realizzazione di tali impianti, non appare coerente con questa normativa quanto specificato al comma 2 dove genericamente si afferma che "*la realizzazione di questi impianti è sempre ammessa ... **nel territorio rurale**, ad eccezione di: siti della "Rete Natura 2000" (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale ZPS*), *riserve naturali regionali e aree di riequilibrio ecologico*".
Si chiede di rendere coerente l'articolato con la normativa regionale.
In ogni caso, si ritiene che la realizzazione di impianti **fotovoltaici a terra** vada comunque attentamente valutata in relazione alla tutela e valorizzazione del suolo e del settore agricolo, così come ripreso anche dalla delibera regionale.
Analoghe valutazioni si applicano agli impianti a **biomasse a combustione diretta** a causa del loro impatto, tutt'altro che trascurabile, sulla qualità dell'aria.

All'**ultimo comma** (erroneamente numerato con il n. 4) si fa poi riferimento *"all'art. 6.9 comma 3 del PSC"* che non esiste; nelle NTA del PSC, tale tema viene invece trattato *all'art 14.2 comma 3*.

- **Art. 3.7.2. Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee**

Al **comma 1** viene riportato che *"Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate, devono essere convogliate nella fognatura comunale o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche, ad eccezione di quelle che l'Ente Gestore del servizio di fognatura o il Servizio Tecnico Comunale giudichino incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune"*. Tale osservazione risulta in contrasto con quanto riportato successivamente all'art. *Art. 3.7.3. Disposizioni specifiche per le zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee*, in cui correttamente viene promossa la separazione tra acque bianche e nere (ove strutturalmente possibile) oltre che la separazione tra acque bianche contaminate e non contaminate ai sensi della D.G.R. 286/2005, individuando la migliore destinazione attuabile secondo le proposte riportate nello stesso articolo. Infatti la non separazione tra acque bianche e acque nere, risulterebbe incompatibile con l'attuale dichiarata incapacità del depuratore di Vignola, a cui vengono recapitati i reflui di Marano e della Casona, ad accogliere ulteriori carichi soprattutto di tipo idraulico in quanto al limite delle proprie capacità. Anche il PTCP secondo quanto riportato all'art. *13B- Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica comma* 5, nell'Allegato 1.8, riporta *"Le disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati"* di cui al punto 3.b(I) indica: *in ogni caso, all'interno delle aree in fase di urbanizzazione (singole lottizzazioni) si promuove la separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane,*

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370

prevedendo lo smaltimento su suolo e/o in corpi recettori superficiali, nonché il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate.

Quanto disciplinato all'art. 3.7.2, risulterebbe inoltre in contrasto con quanto normato dal PTCP in merito alle aree di ricarica della falda acquifera; infatti essendo buona parte del territorio comunale classificato come *"aree caratterizzate da ricarica diretta della falda (settori di ricarica di tipo A)*, per le quali il PTCP all'art. 12B comma 2.1.c punto c4 indica che in sede di PSC il comune deve garantire per quanto possibile il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda anche con eventuali misure compensative.
Inoltre si evidenzia che l'articolo del PSC a cui fare riferimento è 4.6. e non il 4.4.

- **Art. 3.7.3**. **Disposizioni specifiche per le zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee**

  Al **comma 1**, ultimo alinea il riferimento alla delibera del Comitato interministeriale deve essere aggiornato citando discariche per rifiuti inerti come definite al D.Lgs. 36/2003; l'ulteriore riferimento a terre di lavaggio di zuccherifici pare un refuso.

- **Art. 4.6.4. Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP**

  Al **Comma 4** - il rimando ai commi 4 e 5 pare anch'esso un refuso.

- **Art. 4.6.7. Nuclei Rurali – NR**

  Al **comma 1** si fa riferimento al art. 5.6 del PSC; tale argomento è invece trattato all'art. 13.6 delle NTA.

- **Art. 4.6.8 Regolamentazione degli usi previsti e consentiti**

  Nell'articolato si cita *"Per gli interventi in relazione all'uso f5 (impianti di trasmissione via etere) si applica l'art. 3.6.5"*.
  Come già argomentato, questo articolo riguarda solo le stazioni radio base, mentre la definizione di f5 è generale e comprende anche gli impianti radiotelevisivi che vanno quindi normati.

- **Art. 4.6. 9. Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela**

  Gli interventi di recupero di edifici in zona agricola con cambio di destinazione d'uso ad abitazione o le nuove costruzioni di edifici con funzione residenziale, dovrebbero essere concessi solo a seguito di verifiche preliminari di carattere ambientale relative a: possibilità di smaltimento dei reflui fognari; presenza negli edifici di materiali contenenti amianto, clima acustico, esposizione a campi elettromagnetici generati da elettrodotti e stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile o impianti radiotelevisivi.

  In generale si sconsiglia di consentire il recupero di edifici con funzioni residenziali pervenuti ad altra proprietà a seguito di frazionamenti, qualora precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, con allevamenti zootecnici ancora in esercizio. Queste situazioni complesse possono portare a difficoltà di convivenza che è bene evitare.

  Le nuove abitazioni non rurali che derivano da (CD) di edifici con funzioni diverse, rimangono tuttavia inserite in un contesto rurale interessato anche dalle pratiche agronomiche di

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370

spandimento di liquami o di fanghi. La compresenza di tali diverse funzioni può innescare lamentele legate in particolare alla presenza di odori sgradevoli. Si ritiene pertanto importante vengano regolamentate anche nel RUE le distanze di rispetto per il divieto di spandimento e per la collocazione degli edifici e delle strutture per allevamenti. Si richiama nel merito quanto osservato anche all'art. 4.7.13 del presente RUE.

- **Art. 4.7.7 Attività zootecniche aziendali - Interventi per uso d2**

  Al comma 4 si cita la Carta degli spandimenti dei liquami approvata dal Consiglio Comunale, ma questa non risulta più attuale in quanto sostituita dalla "Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione" e le relative NTA, approvate dall'Amministrazione Provinciale con DCP n.40 del 12/03/2008.
  In generale, si invita ad inserire nelle norme di RUE le distanze minime che devono essere mantenute tra gli allevamenti zootecnici e gli edifici abitativi sia di terzi, che all'interno del centro aziendale, nonché dai perimetri dei centri abitati o del territorio urbanizzato /urbanizzabile.
  Sarà opportuno inoltre chiarire se le distanze che verranno definite potranno legittimamente essere applicate anche ai casi in cui si consente la realizzazione di nuovi edifici residenziali, o la trasformazione di edifici che in precedenza non possedevano questa funzione, nonché per nuove aree di urbanizzazione a prevalente carattere residenziale, nei confronti di allevamenti esistenti o previsti. L'auspicio è legato alle medesime motivazioni che portano a mantenere gli allevamenti a determinate distanze dalle residenze, proprio per limitare le problematiche derivanti dalla vicinanza di funzioni con esigenze diverse.

- **Art. 4.7.12 Impianti di produzione energetica da biomasse (uso d6) – Interventi di NC, AM, DR**

  Per quanto riguarda gli impianti a **biomasse,** nell'articolo non viene citata la norma regionale di riferimento (Deliberazione assembleare RER n.51 del 26/7/2011) volta a limitare l'impatto che gli impianti **a combustione diretta** hanno sulla qualità dell'aria. Si richiama quanto già osservato all'art.3.6.6.

- **Art. 4.7.13 Spandimento di fanghi o liquami. Impianti di stoccaggio di fanghi e liquami per il riutilizzo come ammendanti in agricoltura**

  Il **comma 2** del presente articolo individua le distanze minime per lo spandimento dei liquami e dei fanghi, che devono essere garantite rispetto ad abitazioni o al perimetro dei centri abitati.

  Per quanto riguarda invece le distanze minime da mantenere rispetto alle "abitazioni" per lo spandimento di liquami zootecnici e fanghi, per evitare generalizzazioni della norma, si ritiene sia opportuno qualificare le "abitazioni" (es. abitazioni di terzi, abitazioni non rurali, etc) così come indicato nel Regolamento regionale 1/2011;
  Al **comma 3** - è opportuno specificare che ci si sta riferendo agli impianti di stoccaggio *"per fanghi"* ;
  Al **comma 5** - è opportuno indicare che gli impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici devono essere realizzati in base a quanto previsto dalla normativa regionale L.R. n.4/2007 e relativo Regolamento regionale 1/2011. All'ultimo rigo recita "…*preveda l'obbligo di demolizione e sito del terreno in caso di dismissione.*": si suppone che la dicitura corretta possa essere "…*demolizione e ripristino dello stato del terreno in caso di dismissione"*.

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370

Allegato 2

Al sesto allinea, si cita l'art. 4.7 del PSC invece che l'art. 7.2 e tra gli enti che devono dare parere è citato AIMAG invece di HERA

Distinti saluti.

Il Tecnico ARPA
Stefania Zanni

Il Dirigente Responsabile del Distretto
D.ssa Elena Ori

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …….. del ……
Data ……. Firma ……..……..

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sede legale: Via Po, 5 40139 Bologna Tel. 051 6223811 Fax: 051 543255 P.IVA e C.F. 04290860370